



**Comune di  
Bellaria Igea Marina**  
Provincia di Rimini

## **COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA**

**Provincia di Rimini**

### **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **ACCORDO QUADRO**

**PER OPERE DI MANUTENZIONE**

**MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E  
DELL'ASTA FLUVIALE, DA ESEGUIRE PER IL RIPRISTINO  
DEL PASSO MARITTIMO DI ACCESSO  
ED IL NOMALE ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE.**

#### **SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO**





**COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA**

Provincia di Rimini

**ACCORDO QUADRO PER LE**

**«Opere di manutenzione mediante escavazione del porto canale e dell'asta  
fluviale, da eseguire per il ripristino del passo marittimo di accesso ed il  
normale esercizio della navigazione»**

**(CUP: E57H21004740004 - CIG: \_\_\_\_\_)**

**OGGETTO:**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ (202\_), con la presente scrittura privata, da valere per ogni  
effetto di legge, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_ del  
\_\_/\_\_/\_\_,

**TRA:**

l'\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria-Igea  
Marina (RN), C.F. 00250950409, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione  
del Territorio in virtù dell'art. 32 dello Statuto del Comune medesimo, di seguito nel  
presente atto denominato "il Comune" o "la Stazione Appaltante",

**E:**

il Sig.\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il  
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della  
ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_) in Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto  
denominato "Appaltatore";

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione delle "Opere di manutenzione mediante escavazione del porto canale e dell'asta fluviale, da eseguire per il ripristino del passo marittimo di accesso ed il normale esercizio della navigazione", per l'importo complessivo di € 539.627,52 (diconsi in lettere euro cinquecentotrentanovemilaseicentoventisette/52) quale importo massimo dei Contratti Applicativi per lavori e servizi a misura affidabili durante la sua intera durata, comprensivi dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza;
- che dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono stati stimati in € 5.427,52 (diconsi in lettere cinquemilaquattrocentoventisette/52); l'importo dei costi della sicurezza, sarà comunque determinato dalla somma degli importi dei costi della sicurezza dei singoli Contratti Applicativi;
- che con la suddetta determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio si stabiliva, altresì, di selezionare il soggetto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in argomento mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per mezzo degli elementi di valutazione indicati nell'elaborato tecnico denominato "Disciplinare di gara d'appalto" con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo posto l'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ offrendo un ribasso pari al \_\_\_\_\_

% sull'elenco prezzi lavori ed ottenendo la valutazione complessiva pari a punti \_\_\_\_ su 100, il tutto come emerge dai verbali di gara conservati in atti e dalla determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati con lettera trasmessa via PEC prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data \_\_\_\_\_, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;

**oppure**

- che la suddetta impresa \_\_\_\_\_ risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura di \_\_\_\_\_ per le seguenti attività:

“ \_\_\_\_\_ ” (white list);

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al XXX XXXXXX XXXX;

*qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991*

- che l'impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), Arch. Nicoletta Morri, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1) – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

1. Il Comune di Bellaria Igea Marina, denominato Comune nel prosieguo del presente atto, rappresentata da \_\_\_\_\_ in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura aperta esperita in data \_\_\_\_\_, assegna all'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, denominata Impresa Aggiudicataria nel prosieguo del presente atto, rappresentata

dal Sig. \_\_\_\_\_, l'accordo quadro per l'esecuzione delle opere di manutenzione mediante escavazione del porto canale e dell'asta fluviale, da eseguire per il ripristino del passo marittimo di accesso ed il normale esercizio della navigazione, nel Comune di Bellaria Igea Marina, approvato con determinazione del Dirigente del del Settore Gestione del Territorio n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_.

2. L'accordo quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati elencati al successivo articolo 2, comma 1, materialmente allegati al presente atto che l'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare.

#### **ART. 2) – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica illustrativa;
- b) Capitolato tecnico prestazionale;
- c) Planimetria accordo quadro;
- d) Quadro economico accordo quadro;
- e) Elenco prezzi unitari;
- f) Capitolato speciale d'appalto;
- g) Schema di contratto applicativo.

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto di accordo quadro e concorre a determinarne il contenuto l'offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa aggiudicataria costituita dai seguenti elaborati: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. I documenti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) in copia informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sono allegati al presente contratto. I restanti documenti di cui al comma 1 ed i documenti costituenti l'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria di cui al comma 2, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti mediante apposizione di firma autografa e conservati in atti.

4. La lettura dei suddetti allegati è omessa per espressa dispensa dei componenti i quali dichiarano di averne già presa compiuta visione e conoscenza.

#### **ART. 3) – AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad € 539.627,52 (diconsi in lettere euro cinquecentotrentanovemilaseicentoventisette/52) (oltre ad I.V.A.) con i prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi a cui si applicano i ribassi offerti in sede di gara.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dal Comune ai sensi dell'accordo stesso entro il tetto di spesa sopra indicato.

3. L'Impresa aggiudicataria non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché il Comune non darà luogo ai contratti applicativi.

4. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Comune, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.



5. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate, ma saranno individuate dal Comune nel corso dell'accordo quadro.

#### **ART. 4) – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente accordo quadro ha durata di anni quattro dalla data di stipula del presente contratto e scadrà pertanto il \_\_\_\_\_ salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto.

2. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento delle prestazioni oggetto degli stessi, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro.

3. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

### **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **ART. 5) – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI**

1. Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà del Comune affidare l'esecuzione di prestazioni all'Impresa aggiudicataria stessa con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro senza che la stessa possa vantare diritti alcuno.

2. E' facoltà del Comune procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Impresa aggiudicataria di più contratti applicativi restando in capo alla stessa l'onere della gestione contemporanea di più cantieri e garantendo per ciascuno di

essi il rispetto delle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria per la contemporaneità di più cantieri.

**3.** Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 6 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

**4.** L'impresa aggiudicataria presenterà per ciascun contratto applicativo il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni previste con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**5.** L'impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere contratti applicativi senza obbligo di quantitativi minimi;

**6.** È facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

**7.** Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti applicativi, l'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora vigenti, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del

Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, dalle linee guida A.N.AC. ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.

**ART. 6) – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO – PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.

2. È facoltà del Comune procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni sarà stabilito in ciascun contratto applicativo.

4. L'Impresa aggiudicataria, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche contrattuali previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare alle penali previste dallo stesso art. 18 del capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva delle penali non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto applicativo in danno dell'Impresa aggiudicataria e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell'Impresa aggiudicataria.

**ART. 7) – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Richiamato quanto previsto dagli articoli 51, 52, 55 del capitolato speciale d'appalto, i pagamenti delle prestazioni saranno effettuati separatamente per

ciascun contratto applicativo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1.664, primo comma, del Codice Civile.

**2.** All'Impresa aggiudicataria è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale di ogni contratto applicativo, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di apposita garanzia.

**3.** L'Impresa aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni previste avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa aggiudicataria come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**4.** Il Codice Identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. al presente accordo quadro è \_\_\_\_\_.

#### **ART. 8) – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**1.** Il collaudo delle prestazioni di ciascun contratto applicativo verrà eseguito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in relazione a quanto previsto sulla base degli importi di ciascun contratto applicativo.

#### **ART. 9) – CAUZIONI**

**1.** Per la stipula dell'accordo quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

2. Il Comune potrà altresì valersi della suddetta cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Impresa aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto applicativo, avvalersi in tutto o in parte di essa.

4. È inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria la presentazione delle fidejussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, come previsto dall'art. 52, comma 5 del capitolato speciale d'appalto.

5. Il Comune restituisce all'Impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria presentata in sede di gara secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ART. 10) – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa aggiudicataria per ciascun contratto applicativo discendente dal presente accordo quadro dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Comune causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **ART. 11) – RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Rimini.

#### **ART. 12) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Fermo restando il diritto di recedere dall'accordo quadro ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Comune si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto applicativo nei casi e nei modi previsti dagli articoli 108 del summenzionato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dagli articoli 28, 36, 38, 39, 40, 41, 54, 58, 64 del capitolato speciale d'appalto nonché, in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Costituisce espressa causa di risoluzione del contratto applicativo l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

3. L'impresa aggiudicataria, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Rimini.

4. La risoluzione del contratto applicativo determina la risoluzione dell'accordo quadro.

#### **ART. 13) – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del presente contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. E' ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi di cessione dei crediti i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra il Comune ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **ART. 14) – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere al Comune, prima di dare corso all'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli contratti applicativi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa aggiudicataria e dei subappaltatori.

**2.** Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei contratti applicativi, l'Impresa aggiudicataria si obbliga, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo:

**a)** a dimostrare a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

**b)** ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

**3.** L'Impresa aggiudicataria è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune e per essa con il Dirigente stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.



4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa aggiudicataria, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, primo periodo e 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**Art. 15) – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

1. L'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina approvato con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. A tal fine si dà atto che il Comune ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

**ART. 16) – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto o il cottimo delle prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

**2.** In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 40% dell'importo di ogni contratto applicativo, delle seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_ a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Tale percentuale può essere adeguata alla normativa vigente al momento dell'effettiva esecuzione delle opere.

In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo e conseguentemente il presente accordo quadro ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

**3.** L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

**4.** Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma, il Comune procederà al pagamento dell'Impresa aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune.

*in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta:*

1. Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, lavorazioni, servizi, forniture connesse all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l'Impresa aggiudicataria non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 105, comma 4, lettera

c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 17) – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 10 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo n. 1, presso gli uffici del Settore Tecnico.

2. Ai sensi dell'art. 14 cit. del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

##### **ART. 18) – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145, qualora applicabile;
- Linee guida A.N.AC.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 19) – SPESE.**

1. Tutte le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Professionista incaricato.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Si da atto che l'Imposta di Bollo è stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 642/1972, nell'importo di € \_\_\_\_\_ versata dalla ditta con F24 in data \_\_\_\_\_ a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini tramite Postepay S.p.A., abi 36081, cab 13200.

#### **ART. 20) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 21) - CLAUSOLA FINALE.**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi. In quanto atto esecutivo dell'Accordo Quadro, valgono per il singolo contratto applicativo tutte le clausole, senza eccezione alcuna, di cui all'Accordo sottoscritto, per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il singolo contratto applicativo, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'Accordo Quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'Accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Atto fatto, letto e sottoscritto digitalmente tra le parti, in segno di integrale accettazione senza riserve.

**LA DITTA**

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

**IL COMUNE**

Il Dirigente

(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

La ditta \_\_\_\_\_, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, i seguenti articoli:

- del presente contratto:

- a) art. 1: "Condizioni generali";
- b) art. 5: "Affidamento dei contratti applicativi ed esecuzione delle relative prestazioni";
- c) art. 6: "Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni di cui all'accordo quadro – penali in caso di ritardo";
- d) art. 9: "Cauzioni";
- e) art. 10: "Responsabilità verso terzi e assicurazioni";
- f) art. 11: "Riserve e controversie";
- g) art. 13: "Cessione del contratto e cessione dei crediti";
- h) art. 15: "Codice di comportamento";
- i) art. 16: "Subappalto";
- l) art. 17: "Domicilio legale";
- m) art. 19: "Spese";
- n) art. 21: "Clausola finale".

### **LA DITTA**

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)